



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CROTONE**

ORDINANZA N. 04 /2020

Il Capo del Compartimento Marittimo di Crotone:

- VISTI gli artt. 17, 81 e 223 del codice della navigazione e gli art. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 20 maggio 2004, n° 154 "*Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 07 marzo 2003, n° 38*";
- VISTO il D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 "*Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima*" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI i decreti del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2015, del 07 marzo 2016 e dell'11 luglio 2016, aventi ad oggetto la disciplina della pesca sperimentale del rossetto (*aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicereus*);
- VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 06 ottobre 2017 relativo alla proroga fino al 31 ottobre 2019 della pesca sperimentale del rossetto (*aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicereus*);
- VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 novembre 2019 relativo alla proroga fino al 31 ottobre 2020 della pesca sperimentale del rossetto (*aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicereus*);
- VISTO l'art. 25 del Regolamento (UE) n° 1241/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019
- VISTA la propria ordinanza n° 93 del 18 ottobre 2016 "*Punti di sbarco del pescato*";
- RITENUTO necessario procedere alla modifica della propria ordinanza n° 126/2017 del 27 dicembre 2017;
- VISTO l'art. 31 della Legge 30 ottobre 2014, n.161 art.31 (G.U. n° 261 del 10 novembre 2014).

RENDE NOTO CHE

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali con il Decreto Direttoriale del 14 novembre 2019 al fine di acquisire ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo. 1, lettera d), del Regolamento (CE) n° 1224/2009, ha ritenuto opportuno prorogare, nei Compartimenti Marittimi della Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, fino al 31 ottobre 2020 l'attività di pesca del rossetto (*aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicereus*) con la sciabica da natante e rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 (tre) miglia dalla costa. Detto decreto fissa, altresì, i tempi e le modalità di esercizio di tale tipologia di pesca da parte delle unità che ottengano, a seguito di istanza inoltrata al Capo

del Compartimento Marittimo di competenza, specifica "autorizzazione di pesca provvisoria". Tale autorizzazione potrà essere richiesta esclusivamente dalle Imprese di Pesca armatrici delle unità elencate nell'allegato A) del D.M. 22 luglio 2016 e di quelle munite di apposito nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

ORDINA

Articolo 1

E' fatto obbligo a tutte le Imprese di pesca armatrici delle unità da pesca interessate di osservare le prescrizioni dettate dal Decreto 14 novembre 2019 del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e della normativa precedentemente emanata da esso richiamata, in particolare del D.M. 28 dicembre 2015.

Articolo 2

L'attività di pesca in argomento potrà essere esercitata solo ed esclusivamente dopo la redazione della turnazione settimanale che dovrà essere predisposta a cura dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

Articolo 3

Ai fini dello sbarco del prodotto ittico catturato, ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, si individuano i punti di sbarco di cui all'articolo 3 della propria ordinanza n° 93 del 18 ottobre 2016. Gli eventuali sbarchi delle specie in argomento dovranno essere preventivamente comunicati, con qualsiasi mezzo (VHF – Cellulare), a seconda del punto di sbarco, alla Capitaneria di porto di Crotone oppure agli Uffici Locali Marittimi di competenza.

Articolo 4

La presente Ordinanza abroga quella n° 126 del 27 dicembre 2017 ed entra in vigore il giorno stesso della sua affissione all'Albo degli Uffici Marittimi del Compartimento Marittimo di Crotone e contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Capitaneria di porto.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.04/2012 e successive modifiche e integrazioni in caso di illeciti in materia di pesca e ai sensi dall'art.1174 del Codice della Navigazione in caso di illeciti riferibili al mancato rispetto dei punti di sbarco autorizzati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, che sarà affissa all'albo degli Uffici marittimi del Compartimento Marittimo di Crotone e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante l'inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/crotone
Crotone, 02 GEN. 2020



Il COMANDANTE
C.V.(CP) Giovanni GRECO